



COMUNE DI BIBBIANO
Ufficio Tributi

Provincia di Reggio nell'Emilia

C.A.P. 42021 - P.zza Damiano Chiesa, 1/1 - Tel. 0522.253.211 – Ufficio Tributi Tel. 0522.253.206 Fax 0522.253.235 –
P. Iva 00452960354 - e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it ufficio.imposte@comune.bibbiano.re.it

www.comune.bibbiano.re.it

TA.R.S.U. – TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – LINEE GUIDA

TASSA PER LO SMALTIMENTO **DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI** **(T.A.R.S.U.)**

LINEE GUIDA



Ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993 che ha istituito la tassa

Ai sensi del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 14 del 13/03/1995



COMUNE DI BIBBIANO
Ufficio Tributi

Provincia di Reggio nell'Emilia

C.A.P. 42021 - P.zza Damiano Chiesa, 1/1 - Tel. 0522.253.211 – Ufficio Tributi Tel. 0522.253.206 Fax 0522.253.235 –
P. Iva 00452960354 - e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it ufficio.imposte@comune.bibbiano.re.it

www.comune.bibbiano.re.it

TA.R.S.U. – TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – LINEE GUIDA

Scopo della presente guida

Questa breve guida ha lo scopo di spiegare ai contribuenti cosa è la Ta.R.S.U. e di aiutarli nell'adempire correttamente i loro doveri. La guida riporta in sintesi le principali disposizioni che interessano o che possono interessare. Per saperne di più e per avere un quadro completo della materia si raccomanda di leggere la Legge istitutiva della tassa e soprattutto il relativo Regolamento Comunale, entrambi tra l'altro scaricabili dal sito web del Comune nell'apposita sezione dedicata ai Tributi.

Cos'è la Ta.R.S.U. (artt. 1, 4 e 5 del Regolamento Comunale)

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni ed assimilati, ordinari ed ingombranti, è istituita nel Comune di Bibbiano, come in molti altri Comuni del reggiano e italiani, una tassa annuale, la TARSU. La tassa serve a coprire il costo del servizio svolto da Iren S.p.A. per lo smaltimento dei rifiuti. La tassa è stata istituita da una legge dello Stato (il D.Lgs. n. 507/1993) ed è stata regolamentata nel Comune di Bibbiano dal Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 14 del 13/03/1995.

E' calcolata considerando i metri quadrati (superfici) dei locali e delle aree. Per le utenze ad uso domestico la tassa è differenziata in relazione alla composizione del nucleo familiare.

La mancata utilizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti non comporta esonero o riduzione della tassa.

Chi deve pagare la Ta.R.S.U. (art. 6 e 9 del Regolamento Comunale)

La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree, ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio. E' quindi dovuta sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche (attività artigianali, commerciali, industriali, ecc.).

Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto d'abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o detenzione di fatto.

Per esempio, in linea generale, nel caso di immobile locato, la tassa è dovuta dall'inquilino in quanto è lo stesso, insieme al suo nucleo familiare, che occupa o detiene i locali e le aree. Sempre in linea generale, nel caso ad esempio di immobile sfitto e non occupato, la tassa sarà dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale in quanto i locali e le aree saranno potenzialmente da lui utilizzabili.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che presentato e sottoscritto la denuncia di cui all'art. 16 del Regolamento Comunale, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa all'abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.

Sono solidamente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.

In caso d'affitto d'alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio.



COMUNE DI BIBBIANO
Ufficio Tributi

Provincia di Reggio nell'Emilia

C.A.P. 42021 - P.zza Damiano Chiesa, 1/1 - Tel. 0522.253.211 – Ufficio Tributi Tel. 0522.253.206 Fax 0522.253.235 –
P. Iva 00452960354 - e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it ufficio.imposte@comune.bibbiano.re.it

www.comune.bibbiano.re.it

TA.R.S.U. – TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – LINEE GUIDA

La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali integrati, sia d'uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupati o detentori.

Denunce (artt. 16 e 17 del Regolamento Comunale)

In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione della occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, i soggetti di cui all'art. 6 del Regolamento Comunale hanno l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio Tributi, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, da compilare in ogni loro parte. I moduli sono tra l'altro scaricabili dal sito web del Comune nell'apposita sezione dedicata ai tributi, e riguardano sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche (attività artigianali, commerciali, industriali, ecc.).

La denuncia d'inizio dell'occupazione o detenzione – denuncia originaria – deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d'inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate. Il contribuente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie, destinazione, che comporti un maggior ammontare della tassa, o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo. La cessazione, totale o parziale, della occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. L'erede, che continua ad occupare o che tiene a disposizione i locali già assoggettati alla tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di presentare la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti.

Le denunce vanno presentate e portate all'Ufficio tributi.

Come si paga la Ta.R.S.U.

Sulla base della denuncia presentata dal contribuente, l'Ufficio tributi si attiverà per mandare all'indirizzo del contribuente il relativo bollettino che sarà utilizzato per provvedere al pagamento.

Locali ed aree imponibili oggetto di tassazione (artt. 7 e 11 del Regolamento Comunale)

Si considerano locali tassabili tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, ovvero:

- a) Tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata al suolo o nel suolo chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, dove si producono o si possono produrre rifiuti urbani o assimilati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Comunale;
- b) I vani secondari od accessori di quelli di cui alla precedente lett. a), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenza di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovano oggettivamente in rapporto funzionale; a titolo esemplificativo sono considerati nella formazione della superficie utile gli accessori diretti ed indiretti come corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, cantine, autorimesse, disimpegni;



COMUNE DI BIBBIANO
Ufficio Tributi

Provincia di Reggio nell'Emilia

C.A.P. 42021 - P.zza Damiano Chiesa, 1/1 - Tel. 0522.253.211 – Ufficio Tributi Tel. 0522.253.206 Fax 0522.253.235 –
P. Iva 00452960354 - e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it ufficio.imposte@comune.bibbiano.re.it

www.comune.bibbiano.re.it

TA.R.S.U. – TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – LINEE GUIDA

- c) Il vano scala (se trattasi di condominio con vano scala comune questo è intassabile, a meno che non sia occupato o detenuto in via esclusiva, mentre nelle abitazioni singole si considera una sola volta in pianta anche se ci sono più piani).

Si considerano tassabili, con l'esclusione di quelle indicate nell'art. 12 del Regolamento Comunale, le aree scoperte in cui possono prodursi rifiuti urbani o assimilati, ovvero aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività. Sono considerate alla stessa stregua delle aree pertinenziali o accessorie, i porticati, i chiostri e i passaggi coperti, ma aperti su almeno un lato, adibiti al transito ed alla deambulazione, appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose.

Per le utenze non domestiche (attività commerciali, artigianali, industriali, ecc.), sono computate le superfici di tutti i locali principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività; sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività.

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. La superficie risultante, ai fini della commisurazione della tassa, è computata per intero con esclusivo riferimento alle aree esterne operative (deposito merci, lavorazioni esterne, ecc.), escludendo le aree esterne pertinenziali ed accessorie di aree coperte (ad es. parcheggi privati, aree verdi, strade interne, camminamenti).

Locali ed aree non tassabili (art. 12 del Regolamento Comunale)

Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa (non vengono tassate):

- I solai, le soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a m. 1.50, e sempre, a prescindere dall'altezza, nel caso in cui l'accesso sia con botola, con botola e scala fissa/retrattile, scala retrattile, scala non fissa;
- I locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette;
- Le unità immobiliari, autonomamente accatastate e con una propria rendita, ad uso abitazione, e comunque quelle unità purché non rientranti nella categoria dei garages/autorimesse, chiuse e prive di qualsiasi arredo, e/o prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- Le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia limitatamente al periodo intercorrente tra la dichiarazione di inizio lavori e quella di fine lavori;



COMUNE DI BIBBIANO
Ufficio Tributi

Provincia di Reggio nell'Emilia

C.A.P. 42021 - P.zza Damiano Chiesa, 1/1 - Tel. 0522.253.211 – Ufficio Tributi Tel. 0522.253.206 Fax 0522.253.235 –
P. Iva 00452960354 - e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it ufficio.imposte@comune.bibbiano.re.it

www.comune.bibbiano.re.it

TA.R.S.U. – TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – LINEE GUIDA

- Le costruzioni rurali ad uso abitativo, di cui all'art. 5, comma 3 de Regolamento Comunale, di fatto non utilizzate;
- I locali a celle frigorifere, e locali di essiccazione (senza lavorazione);
- I locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;
- I locali e le aree, o parte di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale (dove si ha una contestuale produzione di rifiuti – per le quali si usa un criterio di tassazione forfetario);
- I locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati;
- Gli edifici adibiti a qualsiasi culto esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- I locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle sale di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico e/o sportiva;
- Le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;
- Cave di sola areazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- Comunque, i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti; locali a ciclo chiuso; superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- I locali comuni delle utenze domestiche condominiali fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, ferma restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- I balconi/logge, le verande, le terrazze, i porticati, solo se aperti per più di un lato;
- Aree verdi scoperte costituenti pertinenza di locali, parcheggi, aree e parcheggi al servizio di dipendenti e clienti, aree adibite in via esclusiva al transito di veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno.

L'elencazione dei locali ed aree è fatto a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Tariffe (art. 8, 9 e 10 del Regolamento Comunale)

Ogni anno la Giunta Comunale del Comune di Bibbiano determina le tariffe per l'applicazione della tassa in base alle varie categorie e sottocategorie di contribuenti, con riguardo alla destinazione d'uso dei locali e aree medesimi, e, quindi alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.



COMUNE DI BIBBIANO
Ufficio Tributi

Provincia di Reggio nell'Emilia

C.A.P. 42021 - P.zza Damiano Chiesa, 1/1 - Tel. 0522.253.211 – Ufficio Tributi Tel. 0522.253.206 Fax 0522.253.235 –
P. Iva 00452960354 - e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it ufficio.imposte@comune.bibbiano.re.it

www.comune.bibbiano.re.it

TA.R.S.U. – TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – LINEE GUIDA

Esistono tariffe per le utenze domestiche e tariffe per le utenze non domestiche. Le tariffe per le utenze domestiche sono sensibili al numero di occupanti il nucleo familiare, ovvero aumentano in relazione all'aumentare degli occupanti. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Le tariffe annuali sono scaricabili, tra l'altro, dal sito del Comune di Bibbiano, nell'apposita sezione dedicata ai tributi.

Per ottenere l'ammontare della tassa, le tariffe unitarie devono essere moltiplicate per i metri quadrati di superficie dei locali e delle aree tassabili.

Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali (art. 8 bis del Regolamento Comunale)

A partire dall'anno di imposta 2011, per il calcolo della tassa annuale dovuta da ogni utenza domestica, si fa riferimento al numero di persone occupanti i locali ad uso abitazione, pertinenza e accessori. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'Ufficio mediante denuncia di variazione, salvo i casi in cui la modifica riguardi un periodo temporaneo e comunque inferiore a sei mesi all'anno. L'obbligo di presentazione della denuncia non ricorre per le persone iscritte nell'Anagrafe della popolazione del Comune di Bibbiano, in quanto la composizione del nucleo familiare anagrafico viene rilevata dall'Anagrafe stessa alla data del 01/01 di ogni anno per la formazione degli elenchi/ruoli ordinari per l'anno, e alla data del 30/09 di ogni anno per la formazione degli elenchi/ruoli suppletivi per l'anno. In caso di mancata presentazione della denuncia, o di mancata indicazione dei componenti il nucleo familiare, si prenderanno in riferimento i dati dell'Anagrafe. La tassa annuale dovuta dalle utenze domestiche viene pertanto determinata dall'Ufficio applicando alla superficie dichiarata la tariffa corrispondente al nucleo familiare anagrafico risultante alla data del 01/01 e del 30/09 rispettivamente per la formazione di ciascun elenco ordinario e suppletivo annuo, salvo diverso numero di occupanti desunti da denuncia presentata dal contribuente. Nel caso di nuclei familiari anagraficamente costituiti da un numero di componenti inferiore al numero delle persone che, di fatto, occupano i locali in via continuativa per un periodo superiore a sei mesi all'anno, ricorre l'obbligo della denuncia. Nel caso di nuclei familiari anagraficamente costituiti da un numero di componenti superiore al numero delle persone che, di fatto, occupano i locali in via continuativa per un periodo superiore a sei mesi all'anno, non ricorre l'obbligo della denuncia; senza la denuncia, il Comune procede comunque ad applicare la tariffa sulla base delle risultanze dell'Anagrafe; quindi, per esempio, nel caso di nuclei con anziani collocati in casa di riposo, nuclei con soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero, se non viene dichiarata la situazione di fatto con apposita denuncia, verrà applicata la tariffa in base alla composizione in Anagrafe. Nei casi di denuncia e/o di situazioni di fatto in cui il numero di componenti è diverso da quanto risulta in Anagrafe, si richiamano le disposizioni legislative riguardanti le Anagrafi della popolazione residente (L. 24/12/1954, n. 1228 e D.P.R. 30/05/1989, n. 223), che, tra le altre cose, obbligano ognuno a chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, pena l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato adempimento. Il Comune potrà disporre i controlli che ritiene necessari, al fine di verificare situazioni



COMUNE DI BIBBIANO
Ufficio Tributi

Provincia di Reggio nell'Emilia

C.A.P. 42021 - P.zza Damiano Chiesa, 1/1 - Tel. 0522.253.211 – Ufficio Tributi Tel. 0522.253.206 Fax 0522.253.235 –
P. Iva 00452960354 - e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it ufficio.imposte@comune.bibbiano.re.it

www.comune.bibbiano.re.it

TA.R.S.U. – TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – LINEE GUIDA

denunciate e/o di fatto diverse rispetto alle risultanze in Anagrafe, nonché inviare segnalazioni alle Anagrafi dei Comuni eventualmente coinvolti. Per i soggetti non residenti ricorre l'obbligo di denunciare il numero degli eventuali occupanti (non residenti) i locali; in difetto, per la formazione degli elenchi annuali alle utenze intestate ai soggetti non residenti prive di occupanti verrà associato, ai fini del calcolo della tassa, un numero di occupanti pari a uno. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da più individui, e/o da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà. Le variazioni riguardanti movimentazioni sul numero degli occupanti avvenute in corso d'anno d'imposta, denunciate o risultanti in anagrafe, non danno luogo a conguagli, rimborsi, sgravi d'imposta per l'anno in corso. Le variazioni sul numero di occupanti denunciate successivamente avranno decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della denuncia di variazione. Salvo il caso di presentazione di denuncia di iscrizione indicante un numero di occupanti diverso da quanto risultante in Anagrafe, il prelevamento degli occupanti dall'Anagrafe verrà effettuato all'1/1 o al 30/9 immediatamente successivo alla data di presentazione della denuncia di iscrizione.

Utenze non domestiche – attività (artt. 7, 9, 11 e 12 del Regolamento Comunale)

Per le utenze non domestiche (attività commerciali, artigianali, industriali, ecc.), sono computate le superfici di tutti i locali principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività; sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività (es.: deposito merci, aree di lavorazione esterna); sono escluse le aree esterne pertinenziali ed accessorie di aree coperte (ad es. parcheggi, aree verdi, strade interne, camminamenti).

I locali e le aree, o parte di essi, in cui si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, rifiuti tossici o nocivi, non rilevano ai fini TARSU, dal momento che per il loro smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori degli stessi rifiuti in base alle norme esistenti.

In caso invece di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani ed i rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque sussistono problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfaitariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

- a) Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65%;
- b) Lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- c) Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- d) Elettrauto: 65%
- e) Caseifici e cantine vinicole: 30%
- f) Autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- g) Officine di carpenteria metallica: 55%;
- h) Tipografia, stamperie, incisioni e vetrerie: 75%;
- i) Laboratori fotografici ed eliografie: 75%
- j) Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 75%



COMUNE DI BIBBIANO
Ufficio Tributi

Provincia di Reggio nell'Emilia

C.A.P. 42021 - P.zza Damiano Chiesa, 1/1 - Tel. 0522.253.211 – Ufficio Tributi Tel. 0522.253.206 Fax 0522.253.235 –
P. Iva 00452960354 - e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it ufficio.imposte@comune.bibbiano.re.it

www.comune.bibbiano.re.it

TA.R.S.U. – TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – LINEE GUIDA

Per eventuali attività non considerate precedentemente, semprechè vi sia contestuale produzione di rifiuti come precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse della commisurazione della superficie tassabile le aree non utilizzate, nè utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, e sono commisurate separatamente, perché autonomamente tassabili, le aree utilizzate per la sosta di autoveicoli di terzi, da includere nella categoria comprendente i parcheggi ed i posteggi, nonché i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree; le aree scoperte adibite a verde degli impianti di distribuzione carburanti sono equiparate, ai fini della tassa, alle aree verdi delle civili abitazioni.

Riduzione della tassa per motivi di servizio (art. 13 del Regolamento Comunale)

Nella zone del territorio comunale in cui la raccolta di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati non è effettuata in regime di privativa, vale a dire nelle zone non servite, la tassa è dovuta:

- a) In misura del 30% della tariffa, se l'insediamento dista più di 500 metri e fino ad 1 Km. dal punto suddetto;
- b) In misura del 25% della tariffa, se la distanza è superiore ad 1 km;

fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori vicini.

Le riduzioni sono concesse se richieste con atto scritto e motivato dal diretto interessato.

La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata dell'interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

Agevolazioni per i contribuenti (artt. 14 del Regolamento Comunale)

Sono esenti le organizzazioni di volontariato iscritte all'albo costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 3 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266, e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 Novembre 1991, n. 381.

Sono esenti le abitazioni dei residenti o dei non residenti ricoverati permanentemente in strutture ospedaliere o di cura, a condizione che:

- a) venga presentata apposita richiesta da cui risulti la dimora o la residenza presso la struttura di ricovero;
- b) il motivo per l'esenzione deve essere comprovato con adeguata documentazione da allegare alla richiesta, indicante l'assoluta impossibilità per il soggetto di uscire da solo dalla struttura;
- c) l'abitazione non deve essere o venire occupata da altri soggetti, nemmeno in modo stagionale, discontinuo od occasionale.



COMUNE DI BIBBIANO
Ufficio Tributi

Provincia di Reggio nell'Emilia

C.A.P. 42021 - P.zza Damiano Chiesa, 1/1 - Tel. 0522.253.211 – Ufficio Tributi Tel. 0522.253.206 Fax 0522.253.235 –
P. Iva 00452960354 - e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it ufficio.imposte@comune.bibbiano.re.it

www.comune.bibbiano.re.it

TA.R.S.U. – TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – LINEE GUIDA

Le esenzioni precedenti soggiacciono alla seguente disciplina:

- a) L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda fino a che persistono le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, l'interessato già esentato deve presentare all'Ufficio Tributi apposita denuncia;
- b) La domanda di esenzione deve essere presentata per la prima volta entro il 31/03 (per il 2011 il termine è il 20/04), e vale già per l'anno in corso, altrimenti decorre dall'anno successivo.

La tassa è inoltre ridotta del 50% relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche private.

La tassa è pure ridotta del 50% a favore dei nuclei familiari, composti da una o due persone, ambedue di età non inferiore ad anni 65, che occupano locali ad uso abitazione, ad esclusione delle autorimesse, titolari di pensione minima, non in possesso di altri redditi all'infuori del reddito da fabbricato derivante dal possesso di una sola unità immobiliare ad uso civile abitazione occupata esclusivamente dal o dai richiedenti. La condizione per ottenere la riduzione è che la domanda di riduzione deve essere presentata entro il 31/03 (per il 2011 il termine è il 20/04); la domanda di riduzione vale già per l'anno in corso, altrimenti decorre dall'anno successivo; la stessa domanda vale anche per gli anni successivi in caso non ci siano variazioni.

La tassa è ridotta, relativamente ai locali ad uso abitazione, ad esclusione delle autorimesse, del 50% a favore dei contribuenti che risultino avere l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a € 5.000,00, o del 25% se l'indicatore ISEE è compreso tra € 5.000,00 e € 7.500,00. Per usufruire del beneficio i contribuenti devono presentare un'apposita richiesta corredata della dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Deve trattarsi dell'ultimo ISEE che si può avere a disposizione.

E' data facoltà al contribuente di presentare all'ufficio tributi, alternativamente all'ISEE ultimo a disposizione, il calcolo di un ISEE simulato al verificarsi delle seguenti condizioni per uno o più componenti del nucleo familiare:

- a) perdita del lavoro;
- b) messa in mobilità;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- d) riduzioni di ore lavorative di soci lavoratori di cooperative;
- e) mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato.

Alla richiesta di riduzione, con presentazione dell'ISEE simulato, oltre alla DSU, il contribuente dovrà allegare:

- a) la busta paga del datore di lavoro o documentazione rilasciata dall'INPS dalla quale si evinca il reddito percepito dal lavoratore, in caso di riduzione dell'attività lavorativa, accompagnata da ammortizzatori sociali (cassa integrazione, mobilità);
- b) il certificato di iscrizione alle liste di collocamento, in caso di perdita di lavoro, senza ammortizzatori sociali;
- c) per i lavoratori autonomi, la documentazione attestante la cessata attività;
- d) ogni altro documento utile a dimostrare le condizioni di cui in precedenza.

La richiesta di riduzione con presentazione dell'ISEE o dell'ISEE simulato deve essere presentata ogni anno entro il 31/03, e vale già per l'anno in corso. Per l'anno 2011 il termine è fissato per il 20/04.



COMUNE DI BIBBIANO
Ufficio Tributi

Provincia di Reggio nell'Emilia

C.A.P. 42021 - P.zza Damiano Chiesa, 1/1 - Tel. 0522.253.211 - Ufficio Tributi Tel. 0522.253.206 Fax 0522.253.235 -
P. Iva 00452960354 - e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it ufficio.imposte@comune.bibbiano.re.it

www.comune.bibbiano.re.it

TA.R.S.U. – TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – LINEE GUIDA

Sgravi e rimborsi in caso di cessazione (artt. 15 e 21 del Regolamento Comunale)

L'abbuono del tributo, nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno, consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza e non dovuta, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima. In ogni caso, l'abbuono o lo sgravio devono essere richiesti con apposita istanza. L'istanza di sgravio o di rimborso deve essere motivata; all'istanza di rimborso deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

L'abbuono o lo sgravio competono in caso di presentazione di denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui cessa l'occupazione. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, ma di presentazione successiva, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali od aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Controlli, accertamenti e sanzioni (artt. 18, 19 e 22 del Regolamento Comunale)

Il Comune, tramite l'Ufficio tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, con sanzioni ed interessi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi legge.

Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo il Comune può:

- a) Richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- b) Richiedere notizie, documenti, dati, relativi ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupati o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- c) Invitare i soggetti di cui alla lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- d) Effettuare sopralluoghi mediante propri dipendenti.

oo

<p><u>Per saperne di più e per un quadro completo sulla Tassa Rifiuti:</u></p> <ul style="list-style-type: none">· D.Lgs. n. 507/1993 (legge dello Stato che ha introdotto la Ta.R.S.U.)· Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 14 del 13/3/95 <p>Tutto il materiale è scaricabile dal sito web del Comune di Bibbiano nella sezione dedicata ai Tributi, e anche disponibile presso l'Ufficio U.R.P. e presso l'Ufficio Tributi del Comune di Bibbiano</p>	<p><u>Tutte le modulistiche relative alla Ta.R.S.U. sono disponibili:</u></p> <ul style="list-style-type: none">· presso l'Ufficio U.R.P.· presso l'Ufficio Tributi· e scaricabili dal sito internet: www.comune.bibbiano.re.it
--	---

Per informazioni, spiegazioni e per ogni necessità si faccia riferimento a:

Ufficio Tributi - Comune di Bibbiano
Piazza Damiano Chiesa, 2
42021 Bibbiano (RE)
Numeri di Telefono: 0522-253206 0522-253236
Numero di fax: 0522-253235
e-mail: ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it
ufficio.imposte@comune.bibbiano.re.it
web: www.comune.bibbiano.re.it

Orari di ricevimento: Lunedì – Giovedì – Sabato – dalle 9.00 alle 13.00